

TI_GERICHTE 12.2022.134 vom 13. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.134

FR: TI_GERICHTE 12.2022.134 du 13 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.134 del 13 dicembre 2022

Regeste

Appalto, difetti, risarcimento dei danni, accertamento della responsabilità, dimostrazione del nesso causale

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Introdotto il 22 settembre 2022, ultimo giorno utile, contro la decisione impugnata (notificata il 23 agosto 2022) l'appello è così tempestivo. Come è tempestiva la relativa risposta dell'8 novembre 2022 (art. 312 CPC).

E. 2

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, accertata la tempestività della notifica del difetto in base alle norme SIA 118, ha rilevato che la presenza di infiltrazioni d'acqua riconducibili alla non corretta posa del silicone del piano doccia come pure l'intervento della convenuta per la riparazione di quel difetto non erano contestati. Egli ha constatato dipoi che, ciò nonostante, i problemi di umidità e muffa già riscontrati in parte prima dell'intervento riparatore e che l'attrice riconduceva soprattutto al non corretto intervento di deumidificazione ed essiccazione da parte della B_____ AG sono continuati. L'istruttoria non avrebbe tuttavia permesso di confermare la fondatezza della tesi attorea, in primo luogo perché le "perizie" agli atti erano tutte di parte e per di più si contraddicevano. Quella dell'arch. G_____ C_____ escludeva che i problemi di umidità e muffa fossero dovuti agli interventi di deumidificazione successivi alle infiltrazioni d'acqua del piano doccia. Quella dell'arch. G_____ L_____, seppure a prima vista più tecnica e approfondita delle altre, si era limitata invece a reputare "possibili" o "(assai) probabili" le cause da lui individuate nel fatto che l'insufflazione di aria calda, nel gennaio 2013, tramite una ditta specializzata avrebbe determinato che l'aria calda e umida – suscettibile di assorbire maggiori quantità di vapori d'acqua – per effetto della maggiore pressione impressa dall'impianto di essiccazione si sarebbe distribuita in tutti gli angoli dell'edificio, raggiungendo superfici molto fredde dove poteva facilmente condensare. Il tutto sarebbe inoltre stato favorito dal fatto che l'operazione era avvenuta in pieno inverno. Lo stesso specialista aveva però detto di non potere escludere altre cause quali eventuali lacune nell'ermeticità all'aria dei pavimenti o della facciata (pag. 3 a 5). Oltre a ciò – ha proseguito il primo giudice – la B_____ AG era intervenuta tra il 27 maggio e il 7 giugno 2013, quindi non nel periodo invernale indicato nel referto L_____. Senza

contare che il teste G_____ C_____ aveva dichiarato che prima della B_____ AG sarebbe intervenuta un'altra imprecisata ditta, sicché l'intervento di gennaio indicato dall'arch. L_____ poteva essere stato effettuato da qualcun altro. Quanto alla tecnica di deumidificazione utilizzata (insufflazione di aria calda invece di aria a temperatura ambiente ma essiccata), il Pretore aggiunto ha sottolineato che l'informazione era stata data all'arch. G_____ L_____ da terzi. Comunque sia, il perito di parte non aveva mai accertato un rapporto di causalità adeguata tra l'infiltrazione del piano doccia e l'umidità e le muffe delle pareti e sotto i davanzali. E siccome l'attrice aveva sempre allegato che l'umidità e le muffe sulle pareti erano state originate dall'errata operazione di deumidificazione della B_____ AG, il mancato accertamento di una responsabilità in capo a quella ditta faceva decadere anche quella della convenuta (art. 101 CO). Da ciò il primo giudice ha desunto che il referto della I_____ SA, di cui si avvaleva l'attrice, oltre a essere un parere di parte smentito da un altro di senso contrario, risultava allestito, almeno in relazione all'intervento della B_____ AG, su indicazioni di terzi e riportava informazioni non verificate (così sul genere di intervento effettuato) o non corrette (la B_____ AG non era intervenuta nel gennaio 2013 e non poteva aver causato dunque la forte condensa in quel periodo; pag. 5 seg.). L'incertezza legata al possibile intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013, i dubbi sul lavoro effettivamente svolto dalla B_____ AG (aria calda o aria a temperatura ambiente essiccata), le diverse conclusioni cui era giunto l'arch. G_____ C_____ nonché la mancanza di una perizia giudiziaria che permettesse di accertare le cause dell'umidità e delle muffe non consentivano pertanto, per il Pretore aggiunto, di accogliere le pretese – non provate – dell'attrice le quali erano destinate a ricercare le cause delle infiltrazioni posteriori all'intervento riparatore di siliconatura del piano doccia che di fatto aveva risolto quel problema. L'infondatezza della petizione escludeva quindi anche il diritto di chiedere il risarcimento dei costi legali preprocessuali (pag. 6).

E. 3

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l'irricevibilità delle medesime. Si può sin d'ora anticipare che il gravame, per lo più, non soddisfa tali requisiti formali.

E. 4

In una prima parte (III Fatti) l'appellante propone una propria ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con gli accertamenti del primo giudice e soprattutto senza spiegare perché la decisione pretorile sarebbe al proposito sbagliata (memoriale, pag. 3 segg.). Così, l'attrice ribadisce che l'intervento della B_____ AG, eseguito tramite insufflazione d'aria calda, avrebbe aggravato la problematica poiché l'aria calda e umida si espande e raggiunge superfici fredde dove condensa, principalmente in inverno (loc. cit., pag. 4). In questo modo essa sorvola tuttavia del tutto sull'accertamento del primo giudice su tale questione, ovvero sull'incerto genere di intervento della B_____ AG e sulla possibilità che un'altra ditta sia intervenuta nel gennaio 2013. Sull'esposizione dei fatti si tornerà – ad ogni buon conto – ancora in appresso in relazione alle censure giuridiche invocate.

E. 5

In una seconda parte l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere analizzato unicamente la perizia I _____ – considerata per finire insufficiente a dimostrare i fatti invocati – dimenticando l'insieme delle ulteriori prove raccolte. A cominciare dalla perizia M _____ che rileverebbe anch'essa che il danno è stato causato dalla mancata sigillatura e dall'insufflazione d'aria calda da parte della B _____ AG. Senza dimenticare la perizia G _____ che non sarebbe di parte poiché è stata chiesta dai vicini ed escluderebbe di fatto ogni altra possibile causa del danno. Per tacere infine della mancata presa in considerazione dei testimoni e del tempo trascorso che confermerebbero come dopo l'intervento della ditta K _____ il problema delle infiltrazioni d'acqua sia stato definitivamente risolto. Ciò premesso, l'appellante fa valere che questi elementi, unitamente alla perizia I _____ che considera l'intervento della ditta B _____ AG come la causa più probabile del danno, non costituiscono semplici indizi bensì prove convergenti che escludono ogni altra possibile causa e che non sarebbero contraddette dalla valutazione dell'arch. C _____, la quale andrebbe in ogni caso contestualizzata alla luce del tempo trascorso. L'appellante lamenta così un accertamento errato dei fatti e una violazione del diritto alla prova (memoriale, pag. 9 a 12).

E. 5.1

Nella misura in cui invoca una violazione del diritto alla prova, l'appellante fa valere una doglianza generica che si rivela d'acchito irricevibile per difetto di motivazione, essa non spiegando nemmeno di scorcio la sua censura. Al riguardo non occorre dunque attardarsi.

E. 5.2

Relativamente all'accertamento erroneo o, meglio, incompleto dei fatti, giovi anzitutto premettere che una perizia di parte non è un mezzo di prova nel senso dell'art. 168 cpv. 1 CPC ma è assimilata a un'allegazione della parte che la produce. Se è sufficientemente contestata dalla controparte, essa va dunque provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Soltanto nella misura in cui risulti corroborata da indizi fondati su prove essa può integrare un mezzo di prova (DTF 141 III 433 consid. 2.6 con riferimenti; più recentemente: STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2). Ciò premesso, non fa dubbio che i vari referti esibiti dall'attrice – anche quelli su cui non si è chinato il Pretore aggiunto ma che erano pacificamente contestati dalla controparte – si connotino come perizie di parte e non possano, come tali, qualificarsi alla stregua di prove. Ciò vale – contrariamente all'opinione dell'appellante – anche per la "prova a futura memoria" 23 giugno 2017 della G _____ (doc. N) che non è stata ordinata da un'autorità nell'ambito di un'altra procedura (STF 4A_410/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3.2) ma è stata affidata da un privato (la G _____ SA) a un altro privato, apparentemente fuori da una concreta procedura giudiziaria e senza che la convenuta abbia avuto modo di parteciparvi. Quanto alla testimonianza dell'ex inquilina B _____ C _____, essa si limita ad attestare che dopo l'intervento della ditta K _____ – di cui per altro praticamente tutto si ignora – nessun problema d'infiltrazione d'acqua sarebbe stato più riscontrato. In che misura tale deposizione corrobora le conclusioni dei periti di parte non è però dato a divedere, fermo restando che anche in combinazione fra loro tali dichiarazioni non consentono, comunque sia, ancora di stabilire – almeno con il grado della verosimiglianza preponderante – un nesso causale tra l'intervento della convenuta o di un suo ausiliario e il danno lamentato. Né permette di modificare tale apprezzamento l'accenno alla deposizione dell'ing. R _____ M _____ e più precisamente al fatto che secondo costui – viste

le poche precipitazioni in quei (non meglio specificati) tre mesi – vi era una causa interna all'origine di tutto (memoriale, pag. 8). Anche perché alla deposizione di un perito di parte che, come l'ing. R_____ M_____, non fonda le proprie conclusioni su una percezione diretta dei fatti ma su quanto gli riportano altri o su quanto egli ricava in base alla propria esperienza (verbale 12 novembre 2019 pag. 11: "da quanto mi ha riferito il sig. C_____, e per quanto ho letto sulla perizia I_____, la perdita d'acqua è riconducibile ad una non conforme sigillatura del piatto doccia") non si può attribuire – al pari di una perizia di parte – valore probatorio (analogamente: STF 4A_309/2017 del 26 marzo 2018 consid. 2.3.6 pubblicato in RSPC 2018 pag. 295).

E. 5.3

Per quanto concerne l'assunto, tratto dalle valutazioni dell'arch. G_____ L_____ (I_____) e dello stesso ing. R_____ M_____, secondo cui l'intervento della B_____ AG sarebbe la causa più probabile del danno (memoriale, pag. 10), l'appellante dimentica, una volta di più, di confrontarsi con la decisione impugnata che ha sottolineato l'incertezza legata all'intervento di un'altra ditta nel gennaio 2013 e i dubbi sulle modalità dei lavori realizzati dalla B_____ AG. Sulla questione – che sfugge alla critica per carenza di motivazione – non giova ripetersi.

E. 5.4

Neppure sussidia infine all'appellante il richiamo a Trezzini (Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2^a edizione, n. 44 ad art. 157) per affermare che "quella che era una mera possibilità, in presenza di singoli indizi diviene la regola ossia la prova piena" (memoriale, pag. 10). Come riconosce l'attrice medesima, l'autore citato si riferisce alle fattispecie difficili da provare, come nel caso di mobbing, dove stante la difficoltà di provarlo, è già stato reputato sufficiente un insieme di indizi convergenti (STF 4A_575/2009 dell'11 febbraio 2010). Ma che la fattispecie fosse difficile da provare anche nel caso in rassegna non pretende per finire nemmeno l'appellante. La quale non ha ritenuto necessario fare assumere una perizia giudiziaria e va ora rimessa alle proprie responsabilità.

E. 6

Se ne conclude che l'appello deve essere respinto nella limitata misura della sua ricevibilità. Gli oneri processuali d'appello, calcolati su un valore litigioso di fr. 13'838.60, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte ripetibili di fr. 2'000.- stabilite sulla base dell'art. 11 RTar.

E. 7

Il valore litigioso determinante ai fini di un'eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.